



**Associazione
Sindacale
Medici
Dirigenti**

Segreteria Regionale del Veneto

Italia Oggi, 13 gennaio 2012, pagina 40



DIPARTIMENTO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il tribunale di Verona smentisce le tesi dell'Aran e della Ragioneria sui manager a termine

I dirigenti precari sul bilancio

Il costo non deve gravare sul fondo contrattuale dei lavoratori

Luigi Oliveri

Il costo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti degli enti locali assunti a tempo determinato non deve gravare sul fondo contrattuale decurtandolo a svantaggio dei dipendenti a tempo indeterminato, ma sul bilancio. Almeno fino al 2008.

Il tribunale di Verona, con la sentenza 13 dicembre 2011, n. 776, smentisce clamorosamente, anche se con efficacia limitata nel tempo, le contrarie tesi proposte dal 2002 dall'Aran e dai servizi ispettivi della Ragioneria dello stato. L'Agenzia e l'Igop per tutta la prima parte dello scorso decennio avevano sostenuto che comuni e province dovessero attingere i fondi per remunerare i dirigenti a tempo determinato dalle risorse contrattuali, nonostante queste abbiano il chiaro ed evidente scopo di finanziare esclusivamente la remunerazione dei dirigenti a tempo indeterminato. Il comune di Verona aveva disposto di finanziare le retribuzioni di posizione e risultato dei dirigenti a tempo determinato a decorrere dal 2002, proprio in conseguenza della verifica amministrativo-contabile effettuata dall'Igop nel marzo 2004. Gli ispettori, appiattendosi del tutto su alcuni pareri espressi dall'Aran avevano ritenuto che «le risorse necessarie al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti assunti con contratto a tempo determinato su posto vacante in dotazione organica, devono essere risparmiate dall'ente in conseguenza della connessa minore destinazione di somme al fondo. Le stesse somme saranno pertanto utilizzate per coprire, a carico del bilancio dell'ente, gli oneri derivanti dalla stipula del contratto dei dirigenti a termine». Troppo evidente l'inammissibile contrasto di questa teoria con le disposizioni normative. In primo luogo, l'articolo 110, comma 3, del dlgs 267/2000 a mente del quale per i dirigenti a contratto «il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale». Il giudice del lavoro di Verona disvela l'erroneità dell'impostazione di Aran e Igop, affermando che appunto la lettura delle disposizioni citate «conduce inevitabilmente all'accoglimento del ricorso».

La sentenza è estremamente importante. Essa rivela come i pareri dell'Aran non possano, al pari di qualsiasi altro atto reso da organi di consulenza o da avvocati, se discosti dalle chiare previsioni normative, avere forza cogente e validità. Allo stesso modo, il delicatissimo ruolo dei servizi ispettivi dovrebbe essere svolto affrancandosi da preconcetti mossi non dall'analisi oggettiva delle norme, bensì da teorie costruite sopra e, talvolta, a prescindere da esse.

Il giudice del lavoro veronese, tuttavia, limita la portata dell'accoglimento del ricorso all'anno 2008. Osterebbe, infatti, al perdurare dell'illegittimità del finanziamento della retribuzione dei dirigenti a contratto mediante il fondo contrattuale l'entrata in vigore dell'articolo 76, comma 1, della legge 133/2008. Tale norma ha modificato l'articolo 1, comma 557 (oggi è il comma 557-bis), della legge 296/2006, indicando espressamente che costituiscono spese di personale quelle sostenute per il personale di cui all'articolo 110 del dlgs 267/2000. In ciò, secondo il giudice, la norma si differenzia dall'articolo 1, comma 198, della legge 266/2005 e avrebbe, così, implicitamente abolito l'articolo 110, comma 3, citato prima.